PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito – con le modalità di cui all'art. 12 della stessa legge – sulla gestione della Consip s.p.a. relativamente all'esercizio finanziario 2019, nonché sui principali eventi di gestione verificatisi successivamente.

Il precedente referto, relativo all'esercizio 2018, è stato approvato con determinazione n. 36 del 14 maggio 2020 ed è pubblicato in Atti parlamentari, Leg. XVIII, Doc. XV, n. 167.

1. COMPITI DI CONSIP E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Compiti di Consip

Consip è una società per azioni, istituita nel 1997, *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), che opera – secondo gli indirizzi strategici definiti dall'azionista – al servizio esclusivo della pubblica amministrazione; la sua missione aziendale consiste nel rendere più efficiente e trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche, fornendo alle amministrazioni strumenti e competenze per gestire i propri acquisti e stimolando le imprese al confronto competitivo con il sistema pubblico.

A tal fine essa interviene in tre principali ambiti:

1) il programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, che offre alle amministrazioni strumenti di *e-procurement* per la gestione dei propri acquisti: convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico, sistema dinamico di acquisizione, gare su delega e in Asp (*Application service provider*)[1];
2) il *procurement* di specifici "progetti-gara", per singole amministrazioni – sulla base di puntuali esigenze di approvvigionamento – e per tutte le amministrazioni sulle iniziative di supporto alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana;
3) lo sviluppo di progetti specifici, assegnati con provvedimenti di legge o atti amministrativi, a seguito dell'esperienza maturata nella gestione di iniziative complesse, in tema di revisione della spesa, razionalizzazione dei processi e innovazione nella pubblica amministrazione.

In particolare, avuto riguardo al sistema cosiddetto di *procurement* verticale ai sensi del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 29), Consip svolge attività di centrale di committenza per le amministrazioni centrali inserite nel Conto economico consolidato della pubblica amministrazione e per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, per le acquisizioni di beni e servizi sopra la soglia di rilievo comunitario, mediante stipula di apposite convenzioni.

Consip, inoltre, agisce in qualità di centrale di committenza per altre amministrazioni anche in base a specifiche disposizioni (ad esempio, in attuazione delle disposizioni che le assegnano il

[1] Tale acronimo indica un fornitore di applicazioni *online* che offre ai propri clienti la possibilità di accedere via rete al proprio server per utilizzare *software* o altre applicazioni.

ruolo di centrale di committenza per la società Sogei). Per queste amministrazioni Consip fornisce supporto su tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento: dall'analisi dei fabbisogni alla definizione e aggiudicazione della gara, fino alla gestione del contratto.

Nell'ambito di tale area rientra anche l'attività svolta da Consip quale centrale di committenza per il Sistema pubblico di connettività – Spc, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) [2]., in attuazione di quanto disposto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, che ha specificato il ruolo di Consip quale centrale di committenza relativamente alle reti telematiche della pubblica amministrazione, al Sistema pubblico di connettività, alla Rete internazionale della pubblica amministrazione, nonché per la stipula di contratti quadro per l'acquisizione di applicativi informatici per l'erogazione di servizi di carattere generale, riguardanti il funzionamento degli uffici della pubblica amministrazione. La strategia è coordinata da Agid, che ha definito un modello strategico di trasformazione digitale della pubblica amministrazione – le cui linee guida investono diversi ambiti, tra cui le infrastrutture fisiche ICT, le infrastrutture immateriali, gli ecosistemi digitali – e successivamente elaborato il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, specificando le misure da intraprendere, anche con l'obiettivo della razionalizzazione della spesa. Tale documento, la cui prima edizione ha visto la luce nel maggio 2017, è stato aggiornato con la seconda edizione (2019-2021), pubblicata a marzo 2019, e la terza edizione (2020-2022), pubblicata a settembre 2020.

Per quanto concerne l'ambito degli affidamenti di legge, nel corso degli ultimi anni, attraverso provvedimenti di legge o atti amministrativi, sono state affidate a Consip nuove funzioni; in particolare, si segnala:

- l'attività di supporto alla tenuta del Registro dei revisori legali, del Registro del tirocinio e a ulteriori attività di cui all'articolo 21, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, poi dettagliata dalla convenzione firmata tra Consip e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza del Ministero dell'economia e delle finanze - Mef (sottoscritta il 1° aprile 2017);

[2] Da un punto di vista di quadro normativo di riferimento, Consip contribuisce alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana, come: (1) centrale di committenza per il Sistema pubblico di connettività (Spc), le Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, la Rete internazionale della Pubblica Amministrazione (Ripa) – L. n. 135/2012 – esercitato di concerto con l'Agenzia per l'italia digitale (Agid); (2) centrale di committenza per la stipula di contratti quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici della pubblica amministrazione (l. n. 134 del 2012).

– l'attività di supporto allo stesso Ministero nella realizzazione di un programma per la razionalizzazione del processo di dismissione beni mobili dello Stato (l. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95).

1.2 Quadro normativo di riferimento

Per le principali disposizioni che, ad oggi, disciplinano l'attività di Consip si fa rinvio alle precedenti relazioni di questa Corte.

L'attività svolta nel corso del 2019 è stata notevolmente influenzata da alcune disposizioni normative introdotte al termine dell'anno precedente.

In particolare, si segnala il comma 130 dell'art. 1 della l. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi, facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), lo strumento di *e-procurement* pubblico gestito da Consip per conto del Ministero economia e finanze.

Con riferimento alle novità legislative introdotte nel 2019, va segnalato l'art. 1, commi 581-587 della legge di bilancio per il 2020 (l. 27 dicembre 2019, n. 160), che ha stabilito di estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione. Il comma 581 inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. (e dalle centrali di committenza regionali di riferimento), oppure esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti. Il comma 582 è volto a consentire l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici. Il comma 583 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche – ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali – ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito. Il comma 584 reca una novella di coordinamento della disciplina inerente alle tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip. Il comma 585 stabilisce che la convenzioni Consip per l'approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per specifiche categorie di

amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali. Ai sensi del comma 586, le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione. Con il comma 587 l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

Con il decreto Mef del 21 ottobre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 272 del 20 novembre 2019), sono state individuate le prestazioni principali oggetto delle convenzioni Consip e le relative caratteristiche essenziali. Il decreto ha individuato, per ciascuna convenzione, le prestazioni oggetto dell'iniziativa e le relative caratteristiche essenziali (fino a un massimo di quattro). Le amministrazioni obbligate hanno potuto ricorrere ad acquisti in autonomia solo in caso di esigenze specifiche di approvvigionamento non soddisfatte dalle caratteristiche elencate nel decreto.

Inoltre, le caratteristiche essenziali delle prestazioni, insieme ai relativi prezzi – pubblicati sul sito del Mef e sul portale Acquistinretepa.it, a seguito della progressiva attivazione delle convenzioni oggetto del decreto – sono andate a costituire i parametri di qualità e prezzo (c.d. "*benchmark*") che tutte le amministrazioni pubbliche hanno dovuto rispettare per gli acquisti autonomi di beni e servizi disponibili anche in convenzione Consip.

Tra le 19 convenzioni Consip contenute nel decreto figurano quelle per l'acquisto di autoveicoli blindati e per la tutela del territorio, autobus urbani elettrici, buoni pasto, energia elettrica, fotocopiatrici multifunzione, gas naturale, licenze *software*, *pc desktop* e portatili, servizio integrato energia, stampanti e *server*.

Il decreto conferma inoltre le caratteristiche essenziali definite dai precedenti decreti Mef del 28 novembre 2017 e 6 febbraio 2019, che avevano ad oggetto, complessivamente altre 37 convenzioni.

Va infine fatto notare come nel caso in cui il bene o il servizio oggetto del decreto ministeriale sia acquistato attraverso altri strumenti quali il Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o attraverso il Sistema dinamico d'acquisizione delle pubbliche amministrazioni, il *benchmark* va in ogni caso rispettato, così come previsto dalla normativa generale.

Alcune ulteriori disposizioni legislative adottate nel marzo 2020 hanno avuto riguardo ai riflessi sulla attività di Consip dell'emergenza pandemica connessa al c.d. "coronavirus".

In tale ottica, l'art. 18 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"[3] ha previsto che, allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla l. 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip s.p.a. per la fornitura di *personal computer* portatili e *tablet* possano essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, con deroghe procedurali volte ad incentivare, tra l'altro, lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro, interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip s.p.a. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di *personal computer* portatili e *tablet,* alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente.

Tra le altre disposizioni normative intervenute nel corso del 2020, si ricorda l'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2020, n. 181 recante "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario", ai sensi del quale il Commissario *ad acta* provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure di approvvigionamento, avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da Consip s.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria o di centrali di committenza delle Regioni limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 , ferma restando la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria.

[3] Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», non è stato convertito ed è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». Il medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.».

Infine, si evidenzia che, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 marzo 2020, Consip, nella persona del suo Amministratore delegato, è stata nominata soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse all'emergenza relativa al rischio sanitario conseguente all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
In tali funzioni, Consip, per le finalità di cui al suddetto decreto, è stata autorizzata ad aprire apposita contabilità speciale alla stessa intestata, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27 comma 4 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

1.3 Convenzione Mef - Consip

Anche nel 2019 i rapporti intercorrenti tra l'azionista unico di Consip e la società e i relativi corrispettivi sono stati disciplinati dalla convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017.
Al fine di una migliore comprensione dei termini della convenzione stessa si premette una sintetica descrizione della terminologia utilizzata
Con il termine erogato si intende il valore complessivo (effettivo o stimato) delle prestazioni di servizi, forniture di beni e attività di manutenzione erogate nel periodo di riferimento dai fornitori attraverso i vari strumenti utilizzati da Consip (convenzioni, accordi quadro, Mepa, Sdapa, gare su delega e gare in ASP). Le modalità di calcolo della grandezza variano in funzione delle tipologie di acquisto; in particolare, in caso di acquisto di beni, l'erogato corrisponde al valore dell'ordine emesso nel periodo di riferimento; in caso di servizi a noleggio o a canone e di lavori, l'erogato viene calcolato rateizzando linearmente il valore del contratto per la sua durata; in caso di servizi e forniture a consumo, l'erogato corrisponde al valore dei consumi effettivi delle amministrazioni nel periodo di riferimento.
Per spesa presidiata, invece, si intende la stima della spesa annua della pubblica amministrazione, per merceologia o aggregato di merceologie, rispetto alla quale nel periodo di riferimento è stato attivo almeno un contratto, stipulato attraverso uno qualunque degli strumenti di acquisto del programma.
Il rapporto tra erogato[4] e corrispettivi (indicatore di rendimento) è fissato per ciascun anno di vigenza della stessa, in misura progressivamente crescente, prefigurando quindi un aumento della produttività di Consip.

[4] L'erogato è espresso Iva esclusa.

Per quanto attiene i corrispettivi che remunerano la realizzazione e la gestione delle attività del programma (c.d. corrispettivi "lettera A"), il modello prevede che per ciascun anno Consip indichi al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Mef (Dag), entro il 20 marzo per l'anno 2017 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, i corrispettivi previsti a *budget*.

Conseguentemente il Dipartimento, entro il 27 marzo per l'anno 2017 ed entro il 15 gennaio per gli anni successivi, ha individuato, tenendo conto dell'indicatore di rendimento per l'anno di riferimento, l'importo dei corrispettivi "lettera A" e l'obiettivo di erogato dell'anno (soglia obiettivo di erogato).

Tali corrispettivi "lettera A" sono suddivisi in una quota base e una quota variabile pari rispettivamente all'80 per cento e al 20 per cento del totale.

La quota variabile è a sua volta composta da:

- una "quota *on-off*", pari al 10 per cento dei corrispettivi, corrisposta al raggiungimento di una soglia minima di pubblicazioni di convenzioni/accordi quadro (pari al 70 per cento della media mobile dell'ultimo triennio) e di erogato (c.d. soglia minima di erogato);
- una "quota proporzionale", pari al 10 per cento dei corrispettivi, corrisposta, a seguito del raggiungimento della quota *on-off*, proporzionalmente al raggiungimento della soglia obiettivo di erogato (a partire dalla soglia minima di erogato).

La convenzione definisce le modalità di calcolo di entrambe le soglie di erogato:

- la soglia minima di erogato è calcolata come la media mobile dell'erogato dell'ultimo triennio;
- la soglia obiettivo di erogato (SOE) è calcolata moltiplicando i corrispettivi per l'indicatore di rendimento dell'anno di riferimento riportato nell'allegato D della convenzione.

Per l'anno 2017, inoltre, la convenzione prevedeva una quota di 3 milioni (ricompresa nei "corrispettivi lettera A") per le attività di acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, precisando che tale quota è esclusa dalla suddivisione dei corrispettivi in quota base e quota variabile, nonché dalla determinazione della soglia obiettivo di erogato. Per gli anni successivi al 2017 è stata prevista una quota di 7 milioni per la quale le parti si sono impegnate a sottoscrivere atti aggiuntivi alla convenzione che sono divenuti parte integrante della stessa.

Per le attività di pubblicazione e aggiudicazioni di gare su delega, la convenzione prevedeva che fossero remunerate direttamente dall'amministrazione richiedente, secondo il criterio a

tempo e spesa e sulla base dell'utilizzo di profili professionali e tariffe già adottate per gli altri disciplinari.

Con specifico riferimento alle gare su delega per il Ministero dell'economia e delle finanze e a quelle su delega per altre amministrazioni statali centrali e periferiche, di cui è prevista l'obbligatorietà nel decreto ministeriale 12 febbraio 2009, la convenzione prevedeva che fossero remunerate nell'ambito dei corrispettivi "lettera A" fino ad un massimo di cinque gare. Le ulteriori gare su delega rispetto al numero massimo indicato sarebbero state svolte sulla base di quanto concordato dalle parti.

Nel secondo semestre 2019 sono state avviate le attività congiunte tra il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Mef e la Consip per la definizione della nuova Convenzione relativa alla realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione nel triennio 2020-22, per garantire la continuità con la precedente edizione in scadenza al 31 dicembre 2019. La Convenzione è stata stipulata tra le parti in data 13 febbraio 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e durata di 3 anni.

La nuova convenzione conferma l'impianto della precedente introducendo al contempo obiettivi di erogato in sensibile crescita e alcune novità nel riconoscimento dei corrispettivi.

Vengono infatti previsti corrispettivi di "lettera A" per lo svolgimento delle attività del programma definite in convenzione, suddivisi in una quota base ed in una quota variabile (artt. 10 e 11):

a) la quota base (80 per cento dei corrispettivi annuali) non è legata ad indicatori di risultato ma è riconosciuta quale contributo alla copertura dei costi del Programma. A differenza della precedente convenzione, all'interno della quota base, una somma pari al 5 per cento dei corrispettivi lettera A, definita quale "quota sospesa", viene corrisposta in un importo commisurato all'indicatore di continuità (IC) relativamente alle convenzioni-quadro e agli accordi quadro per le categorie merceologiche di cui all'articolo 1, commi 7 e 9 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 (esclusi gli autoveicoli). L'allegato D della convenzione definisce i *range* dell'indicatore di continuità e le corrispondenti percentuali di quota sospesa che vengono riconosciute;
b) la quota variabile (20 per cento dei corrispettivi annuali) viene corrisposta proporzionalmente al raggiungimento della soglia obiettivo di erogato. L'obiettivo di

erogato annuo viene stabilito moltiplicando l'indicatore di rendimento definito nell'allegato D per il relativo corrispettivo stimato per l'anno stesso.

1.4 Altre convenzioni

Consip, a partire dalla stipula di una prima convenzione nel 2009, supporta continuativamente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Rgs) - Ispettorato generale rapporti UE e, coerentemente con la nuova organizzazione della Rgs, l'Ispettorato generale per l'informatica e innovazione tecnologica, nel ruolo che essa svolge nei confronti delle amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi UE.

La convenzione ha durata 4 anni (è scaduta il 31 dicembre 2020 e non è stata ancora rinnovata) ed un modello di remunerazione che prevede corrispettivi a tempo e spesa.

I principali ambiti di collaborazione riguardano: da una parte, il supporto in tema di monitoraggio e controllo degli interventi finanziati con il concorso dei fondi europei; dall'altra, l'assistenza nella gestione e nell'attuazione delle linee del Programma complementare di azione e coesione a titolarità della Rgs, anche attraverso la gestione di uno specifico contratto di assistenza tecnica, che è stato attivo fino a luglio 2019. Nell'ambito della convenzione vengono inoltre gestite acquisizioni sottosoglia per beni e servizi funzionali alle attività degli ispettorati interessati.

Con la convenzione tra Consip e Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale finanza, sottoscritta in data 1° aprile 2017 con validità fino al 31 dicembre 2021, a Consip è affidato il compito di svolgere le attività per la tenuta del Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio supportando l'Ispettorato che ha la competenza in materia di revisione legale dei conti (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), nelle specifiche attività previste dalla Convenzione stessa. Il massimale per i cinque anni prevede un canone complessivo per le attività di tenuta del registro e corrispettivi a tempo e spesa per supporto all'Ispettorato nello svolgimento di procedure d'acquisto, gestione contrattuale dei sistemi informatici, controllo qualità e formazione, gestione esami di abilitazione. Al 31 dicembre 2019 risultavano iscritti al portale 136.364 persone fisiche, 585 persone giuridiche e 10.927 tirocinanti. Nel corso del 2019 è stata effettuata la migrazione del portale revisori legali verso una più moderna e rinnovata infrastruttura hardware/software e, contestualmente, sono stati realizzati importanti interventi necessari a garantire la continuità dei servizi presenti ed il rilascio di nuove

funzionalità, con possibilità di gestire al meglio uno strumento complesso che prevede l'interconnessione con altri sistemi (nodo dei pagamenti PagoPA, piattaforma di formazione a distanza della Rgs, firma remota per attestati telematici), nonché flussi di dati con altri enti (Banca d'Italia, Ivass, Consob).

Consip ha, inoltre, il compito di supportare il Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare il Dipartimento del tesoro, nello svolgimento di attività in tema di: progettazione e gestione dei sistemi di rilevazione delle partecipazioni detenute; analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni detenute, comprendente, tra l'altro, valutazione e monitoraggio dei piani di riassetto e dei piani programmatici; definizione dei contratti di programma e di servizio; realizzazione dei programmi di privatizzazione delle partecipazioni e gestione dei relativi processi; valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico per i profili concernenti la gestione delle partecipazioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze; cura delle relazioni con enti ed organismi internazionali sulle materie riguardanti le società partecipate.

L'attività è nata dalla fusione per incorporazione di Sicot s.r.l. in Consip, disposta dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 330, l. 27 dicembre 2013, n. 147); nel 2019 è stata disciplinata dalla convenzione triennale, scaduta nel dicembre 2019. Nel dicembre 2019, tale convenzione è stata rinnovata per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022; la nuova convenzione disciplina, altresì, ulteriori attività che eventualmente potranno essere affidate a Consip dal Dipartimento del tesoro, di supporto all'esercizio delle proprie competenze, attribuite per effetto del completamento del processo di riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. ORGANI SOCIETARI

Sono organi di Consip s.p.a.:

- L'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione, costituito da tre membri (Presidente, Amministratore delegato e consigliere); in base allo statuto, il Presidente ed il consigliere sono dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 23 quinquies del d.l. 6 luglio 2012, n. 95.
- il Collegio sindacale, formato da tre componenti, oltre a due sindaci supplenti.

La gestione amministrativa della Società è assegnata all'Amministratore delegato.

In data 27 giugno 2017 l'Assemblea ha nominato il Consiglio di amministrazione per un periodo di 3 anni, e cioè fino alla data di approvazione del bilancio 2019. Successivamente, con delibera assembleare del 13 novembre 2018, in seguito alle dimissioni del Presidente, si è proceduto alla nomina di nuovo Presidente. In entrambi i casi, al Presidente non sono state conferite deleghe operative.

All'atto della nomina, l'Assemblea ha deliberato di determinare in 29.000 euro l'emolumento annuo del Presidente ed in 16.000 euro l'emolumento annuo di ciascun amministratore, unitamente al rimborso a piè di lista delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, ai sensi dell'art. 20.1 dello statuto sociale.

Il Consiglio di amministrazione, con delibera del 5 luglio 2017, ha riconosciuto all'Amministratore delegato un emolumento *ex* art. 2389, comma 3, c.c., pari all'importo massimo conferibile ai sensi dell'art. 3 del decreto Mef n. 166 del 24 dicembre 2013, cioè pari a 192.000 euro lordi annui (senza corresponsione della componente variabile), riconducibile all'80 per cento del trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione – stante il limite previsto dall'art. 13, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89 – in considerazione del fatto che Consip s.p.a. rientra nella seconda fascia di complessità definita ai sensi del citato d.m. n. 166 del 2013, senza prevedere, in caso di cessazione dalla carica, alcun trattamento di fine mandato, in ottemperanza all'art. 20 dello statuto sociale.

Il mandato del Consiglio di amministrazione è scaduto con l'approvazione del bilancio 2019, deliberato dall'Assemblea in data 29 settembre 2020. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 15, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e 6 del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, non essendo

stato ricostituito entro il termine di 45 giorni (c.d. *prorogatio*) di cui all'art. 3 del citato decreto legge, il Consiglio di amministrazione è decaduto a decorrere dal 14 novembre 2020; nelle more della nuova nomina da parte dell'Assemblea dei soci è stata dunque data attuazione a quanto previsto dall'art. 2386, comma 5, c.c. e dall'art. 12.5 dello statuto della Società, in base ai quali "se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione".

In data 18 novembre 2020, l'Assemblea degli azionisti ha quindi nominato il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2020-2022; in data 24 novembre 2020, il C.d.a. ha provveduto a nominare l'Amministratore delegato. Al Presidente non sono state conferite deleghe operative. I compensi annui sono rimasti invariati rispetto al passato.

Nel seguito, il dettaglio dei compensi riconosciuti agli amministratori e quanto effettivamente corrisposto ai singoli membri nel corso dell'esercizio 2019[5]:

Tabella 1 - Compensi del Consiglio di amministrazione

(euro)

Ruolo	Compenso deliberato da assemblea ex art. 2389, comma 1, c.c.	Compenso ex art. 2389, comma 3, c.c. e deliberato dal C.d.a. in data 5 luglio 2017	Importo corrisposto nel 2019
Presidente	29.000		**16.000**
Amministratore delegato	16.000	192.000 (fisso) senza alcuna componente variabile della retribuzione	**208.000**
Consigliere	16.000		**16.000**

Fonte: Consip s.p.a.

Nell'anno 2019 si sono alternati due Collegi sindacali.

In data 24 giugno 2016, l'Assemblea ha nominato il Collegio sindacale per un periodo di 3 anni, e cioè fino alla data di approvazione del bilancio 2018 (avvenuta in data 23 maggio 2019).

In data 3 giugno 2019 l'Assemblea ha nominato il Collegio sindacale per un periodo di 3 anni, e cioè fino alla data di approvazione del bilancio 2021.

[5] Consip ha assicurato il rispetto di quanto disposto dall'art. 11, commi 6 e 7 del d.lgs. 175/2016 in tema di trattamento economico annuo omnicomprensivo per le società a controllo pubblico.

L'Assemblea ha deliberato, oltre agli emolumenti, il rimborso spese di seguito specificate, nel caso in cui l'espletamento dell'incarico rivestito renda necessario il trasferimento al di fuori del comune di residenza del sindaco stesso:

- spese di viaggio, dietro presentazione dei documenti di viaggio (biglietti aerei e ferroviari, ricevuta dei taxi etc.);
- spese di vitto ed alloggio, se sostenute per la notte precedente o successiva alla riunione, dietro presentazione di ricevuta fiscale.

Nel seguito il dettaglio dei compensi deliberati dall'Assemblea e quanto effettivamente corrisposto ai singoli membri nel corso dell'esercizio 2019.

Tabella 2 - Compensi del Collegio sindacale

(euro)

Ruolo	Compenso deliberato dall'assemblea in data 24 giugno 2016	Compenso deliberato dall'assemblea in data 3 giugno 2019	Emolumenti corrisposti nel 2019
Presidente (1)	22.500		**9.500**
Presidente (2)		22.500	**13.000**
Sindaco effettivo (1)	15.750		**6.650**
Sindaco effettivo (1)	15.750		**6.650**
Sindaco effettivo (2)		15.750	**9.100**
Sindaco effettivo (2)		15.750	**9.100**

(1) In carica dal 24 giugno 2016 al 3 giugno 2019

(2) In carica dal 3 giugno 2019

Fonte: Consip s.p.a.

3. ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'organigramma della Società nell'esercizio finanziario di riferimento è risultato così strutturato.

Grafico 1 - Organigramma della società al 31 dicembre 2019

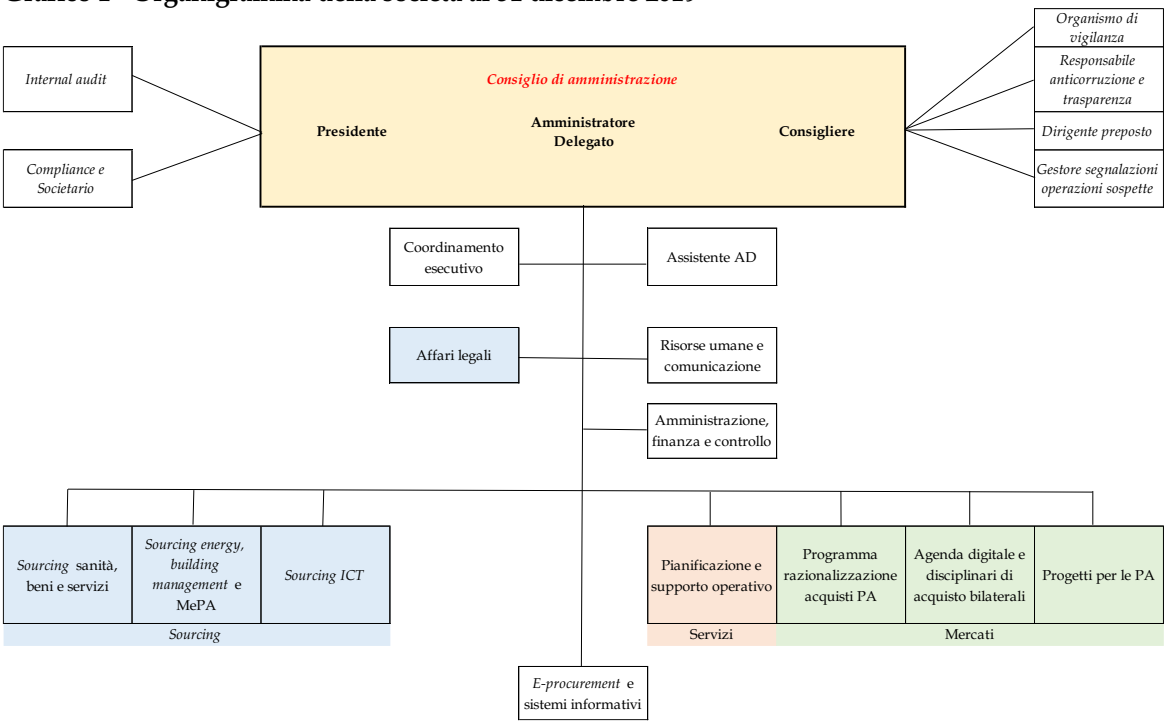

Fonte: elaborazione Corte dei conti su organigramma Consip s.p.a.

La Società ha avviato, già dal 2017, un percorso progressivo di riorganizzazione aziendale – con orizzonte di conclusione previsto per l'anno successivo – volto alla ridefinizione del proprio modello di funzionamento.

In tale ottica, nel corso del 2019, dando seguito agli indirizzi del Piano industriale 2018-20 e tenendo conto delle evoluzioni normative, è stato completato il piano di revisione del modello organizzativo, volto a:

1) migliorare la capacità produttiva, allocando efficientemente risorse e competenze tecniche;
2) presidiare il ciclo di sviluppo delle iniziative, garantendo tempi e qualità del prodotto;
3) sfruttare potenzialità e professionalità delle risorse, anche in ottica di ricambio generazionale;
4) rispettare i principi di separazione dei compiti/funzioni e i criteri di rotazione.